



IPOTESI DI PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CCNL COOPERAZIONE ALIMENTARE (2012-2015)

PREMESSA

Con questa Piattaforma si vuole procedere al rinnovo del CCNL per i lavoratori della Cooperazione alimentare per il periodo ottobre 2012 – settembre 2015, partendo dal valore innovativo dei contenuti normativi e delle relazioni sindacali della contrattazione di II livello, facendo proprie le esperienze degli accordi aziendali e di Gruppo sottoscritti in questi anni.

L'analisi sull'estensione della contrattazione di II livello rileva intanto la necessità di individuare iniziative relazionali specifiche per la sua estensione nelle aziende e nel territorio, con l'obiettivo di riconoscere il diritto alla contrattazione integrativa al maggior numero possibile di lavoratori. I risultati fin qui raggiunti rappresentano una realtà positiva, che può dare continuità, senza sovrapposizioni, e sviluppare relazioni e iniziative condivise, con particolare riferimento ai temi della sicurezza, della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico ed alle politiche di filiera. Temi sui quali il sistema delle imprese del settore in questi ultimi anni ha investito ed innovato, dando un contributo importante ad obiettivi di miglioramento della qualità della vita.

Il rinnovo si inserisce in un contesto economico e produttivo complesso, caratterizzato da una crisi finanziaria che va a depimento dell'economia reale ed incide negativamente sui consumi.

In questo contesto le parti stipulanti con il nuovo contratto possono dare un contributo per delineare punti di riferimento stabili al mercato, valorizzando la componente lavoro. Da un contesto di crisi come questo si esce con un impegno congiunto delle parti per valorizzare il patrimonio professionale, i processi di qualità e l'innovazione produttiva. La salvaguardia occupazionale è un elemento imprescindibile della salvaguardia del sistema delle imprese del settore, è quindi da ribadire la necessità di utilizzare tutti gli strumenti contrattuali e legislativi per far fronte alle difficoltà, senza ricorrere a interruzione dei rapporti di lavoro.

FAI CISL – FLAI CGIL – UILA UIL dichiarano la volontà comune di proseguire con il rinnovo del presente CCNL, nell'intento di rafforzare il carattere solidaristico a favore di tutti i lavoratori del settore.

Questo sforzo unitario si è tradotto nelle richieste presenti in piattaforma, che saranno discusse e sostenute con il coinvolgimento democratico dei lavoratori, e secondo il regolamento condiviso dell'ultimo rinnovo del CCNL e ad esse FAI CISL – FLAI CGIL – UILA UIL si atterranno per la gestione unitaria della trattativa.

RELAZIONI INDUSTRIALI

Si ritiene opportuno elaborare “linee-guida condivise” per la corretta e trasparente gestione degli appalti, anche al fine di consentire alle RSU la puntuale verifica della correttezza e della trasparenza dei contratti di appalto, sotto il profilo del rispetto degli obblighi contrattuali, retributivi e contributivi dell'appaltatore.

Si ritiene dare urgente attuazione a quanto previsto dall'art. 7 lett. B, valutandone la congruità degli strumenti e la concreta possibilità di estendere gli interventi per la formazione professionale dei lavoratori, predisponendo “piani formativi di settore”.

ASSETTI CONTRATTUALI

Per evitare equivoci ed incertezze in ordine all'efficacia oggettiva e soggettiva del CCNL, è necessario precisare esplicitamente che LEGACOOOP, CONFCOOPERATIVE, AGCI e FAI, FLAI, UILA, come costituite al negoziato di rinnovo, sono le sole parti stipulanti del CCNL della Cooperazione Alimentare e che la successiva firma per adesione di altre OO.SS. – diverse da FAI, FLAI e UILA congiuntamente stipulanti – possa essere apposta al CCNL solo con l'unanime consenso di tutte le parti stipulanti.

Nel quadro dell'armonizzazione delle clausole del CCNL e ferma restando la prevalenza e la preminenza dei contratti aziendali, si ritiene ormai non più rinviabile la pratica attuazione della contrattazione di secondo livello territoriale e/o di settore, secondo “linee-guida” concordate tra le parti, soprattutto al fine di diffondere la contrattazione collettiva nelle imprese che ne sono tuttora prive, anche collegando l'elemento di garanzia retributiva previsto dall'art. 5, ad obiettivi e risultati convenuti a livello, oltre che aziendale, territoriale e/o di settore. Al fine di evitare confusioni e sovrapposizioni negoziali, è necessario, inoltre, precisare che la contrattazione di secondo livello si esercita sulle materie delegate.

FAI, FLAI e UILA convergono di promuovere il contestuale rinnovo di tutte le RSU nelle cooperative alimentari, nell'ambito delle procedure interconfederali per la certificazione della rappresentanza delle OO. SS. nazionali di categoria, nei modi opportuni e nei tempi possibili.

ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE

È opportuno, alla luce dell'esperienza fin qui maturata, verificare le integrazioni e le modifiche da apportare all' art. 11 del vigente CCNL - Diritti Sindacali, al fine di renderne più certa l'interpretazione e più uniforme l'applicazione. Occorre altresì garantire l'effettivo rispetto da parte delle aziende dell'obbligo previsto dall'art. 14 del CCNL.

MERCATO E RAPPORTI DI LAVORO

È utile impegnare le imprese ad effettuare periodici confronti in sede aziendale per la definizione di specifici percorsi di stabilizzazione occupazionale rivolti al personale a vario titolo precario, con particolare riferimento ai lavoratori stagionali ed al personale impiegatizio di sede, anche tramite il maggior utilizzo del part-time.

Al fine di attenuare la precarietà del lavoro nella cooperazione alimentare, è utile ed opportuno aumentare il periodo di validità del diritto di precedenza per le successive assunzioni spettante ai lavoratori a termine e stagionali.

È anche necessario regolare l'uso del lavoro somministrato a tempo determinato, individuando i casi in cui ne sia vietato l'utilizzo, ricomprendendo i lavoratori somministrati nel limite percentuale massimo dei rapporti di lavoro a termine previsto dal CCNL e precisando le voci della retribuzione che devono essere loro erogate e gli istituti contrattuali che devono essere loro applicati.

È necessario integrare e modificare la disciplina contrattuale dell'apprendistato professionalizzante, in coerenza alle disposizioni del Testo Unico 14.09.2011, n. 167 e nel rispetto della natura fin dall'origine a tempo indeterminato del rapporto.

ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITÀ

Occorre definire i criteri contrattuali per il riconoscimento della qualifica di lavoratore notturno ed individuare, tenendo conto dell'art. 2100 C.C., le caratteristiche del lavoro "a linea-catena" eventualmente svolto nelle imprese alimentari soggette alla voce di tariffa INAIL n. 1462, al fine di consentire l'accesso degli addetti alle agevolazioni previdenziali previste per i lavori usuranti.

È inoltre opportuno precisare che i riposi compensativi accantonati in "Banca-ore" possano essere individualmente utilizzati anche per l'osservanza di festività religiose diverse da quelle indicate all'art. 32, che in sede aziendale, possano essere previste specifiche flessibilità di orario per i genitori di figli di età fino a 3 anni o che, comunque, debbano accompagnare i figli all'asilo-nido.

Si propone infine di trasformare in norma contrattuale la Dichiarazione Comune sull'utilizzo continuativo di ferie e permessi retribuiti per il ricongiungimento familiare dei lavoratori immigrati nei loro Paesi di origine.

DIRITTI E TUTELE

Si chiede di modificare l'art. 62 prevedendo di aumentare a 10 giorni l'anno, due dei quali retribuiti, il congedo per la malattia del figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni, di elevare a 2 giorni il permesso retribuito spettante al lavoratore – padre in occasione della nascita del figlio e di precisare che i riposi giornalieri per allattamento spettano anche ai genitori adottivi ed affidatari entro il primo anno di ingresso del figlio in famiglia.

È opportuno razionalizzare e riorganizzare le agevolazioni contrattuali previste dall'art. 36 per i lavoratori-studenti o che, comunque, intendano migliorare la loro preparazione professionale e culturale, con particolare riferimento ai lavoratori stranieri che intendano migliorare la conoscenza della lingua e della cultura italiana.

In applicazione delle norme di legge sopravvenute in materia, è

necessario esonerare i lavoratori dall'obbligo di inviare all'azienda le certificazioni di malattia trasmesse in via telematica all'INPS e direttamente accessibili per le aziende stesse, precisando l'esclusione dal computo del periodo dei 30 giorni di congedo per cure, utilizzati dai lavoratori invalidi o mutilati civili.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Si chiede l'aumento dei minimi tabellari mensili di 174 euro per il parametro I37, verificandone nel corso della trattativa di rinnovo l'idoneità a salvaguardare il potere d'acquisto delle retribuzioni.

Si richiede inoltre l'adeguamento dell'elemento di garanzia retributiva a 26 euro mensili per il parametro I37.

TRASFERIMENTO, TRASFERTA, DISTACCO

Si ritiene necessario precisare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e nell'esercizio dei relativi rinvii alla contrattazione collettiva, condizioni e presupposti del trasferimento del lavoratore ad altra sede di lavoro, della sua trasferta in luoghi diversi dall'abituale luogo di lavoro e del suo distacco presso altri soggetti.

AMBIENTE E SICUREZZA DEL LAVORO

Previo recepimento nel CCNL del Testo Unico sulla sicurezza, è necessario coinvolgere meglio e di più gli RLS nella preparazione e nella verifica dei piani per la prevenzione del rischio da stress da lavoro correlato ed estendere le loro funzioni alla salvaguardia ambientale, attribuendo loro 8 ore di permesso retribuito aggiuntivo e riconoscendo agli RLS operanti nelle unità produttive con meno di 16 dipendenti ulteriori 8 ore di permesso retribuito. Va inoltre previsto all'art. 8 del vigente CCNL, il recepimento del Testo Unico 2008/81 per quanto concerne le aziende sotto i 16 dipendenti.

Si ritiene, inoltre, utile ed importante impegnare le imprese con più unità produttive situate in diverse aree territoriali ad organizzare, d'intesa con gli RLS, una "giornata nazionale della sicurezza".

TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA O DI UN SUO RAMO

In applicazione delle vigenti disposizioni di legge, è necessario precisare che la procedura di esame congiunto di cui all'art. 47 della L. 428/1990 deve essere esperita in tutti i casi di mutamento della titolarità dell'azienda o di un suo ramo, quale che sia la tipologia negoziale attraverso la quale tale mutamento viene realizzato.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Si chiede di aumentare la contribuzione delle imprese a FILCOOP. Al fine di favorire la diffusione della previdenza complementare del settore si richiede che all'inizio di ogni anno le aziende forniscano ai lavoratori il materiale informativo predisposto da FILCOOP. In caso di inadempienza le aziende dovranno riconoscere una ulteriore ora di assemblea retribuita per garantire la migliore informazione ai lavoratori.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Fai, Flai e Uila considerano il FILCOOP Sanitario il Fondo del settore della cooperazione, pertanto, eventuali fondi e/o polizze oggi in essere a livello aziendale, dovranno, nell'arco della vigenza

contrattuale essere armonizzate alle prestazioni erogate dal FILCOOP Sanitario. Al fine di ampliare l'accesso dei lavoratori della cooperazione alimentare al sistema del Welfare contrattuale, è necessario prevedere che le imprese siano tenute ad iscriverne al FILCOOP Sanitario tutti i loro dipendenti a tempo determinato con durata iniziale del contratto almeno pari o superiori a 6 mesi. Si propone altresì di eliminare la contribuzione aggiuntiva a carico dei lavoratori a partire dal 1 gennaio 2013 di 2 € mensili, ed aumentare la contribuzione delle imprese al FILCOOP Sanitario.

PROTOCOLLO VIAGGIATORI PIAZZISTI

Al fine di rendere più facilmente agibili i diritti sindacali occorre ridefinire la normativa del protocollo aggiuntivo per i Viaggiatori e Piazzisti dipendenti delle aziende della cooperazione alimentare. Per quanto riguarda l'introduzione degli strumenti elettronici di comunicazione, le modalità di tenuta delle assemblee e la fruizione dei permessi sindacali, occorre armonizzare le varie normative in atto. È necessario altresì prevedere un sistema per il riconoscimento dello sviluppo professionale dei lavoratori e aggiornare la normativa contrattuale alla luce delle innovazioni del codice della strada.

REGOLAMENTO CCNL FEDERALIMENTARE - COOPERAZIONE ALIMENTARE

le Segreterie Nazionali elaborano la proposta di Piattaforma da consegnare ai Comitati Direttivi Nazionali

1. I direttivi regionali unitariamente convocati, o le Segreterie Regionali e le Segreterie Territoriali unitariamente convocate, definiscono gli orientamenti per la gestione della fase di consultazione, tempi per lo svolgimento della consultazione, la data per la riunione dei direttivi regionali unitari che deve concludere la fase della consultazione.
2. Sulla base delle indicazioni regionali, a livello territoriale si definiranno piani e date delle assemblee aziendali, di reparto, di quelle interaziendali per le piccole imprese. Andranno programmate riunioni dei lavoratori delle filiali, dei depositi, e dei Viaggiatori e piazzisti.
3. La responsabilità della gestione della consultazione è affidata alle strutture sindacali ai vari livelli ed alle RSU.
4. Assemblee: per favorire la massima partecipazione dei lavoratori e il massimo approfondimento le assemblee vanno organizzate in modo da avere come unico punto all'ordine del giorno il tema del rinnovo del CCNL. A tal fine ed in particolare nelle realtà maggiormente significative, dovranno prevedersi assemblee di reparto, area, uffici, ed anche in relazione a particolari figure professionali (impiegati, tecnici, quadri, viaggiatori).

Le assemblee sono convocate congiuntamente dalle segreterie territoriali.

In ogni assemblea viene nominata una Presidenza che ha il compito di garantire lo svolgimento dei lavori e di redigere il verbale da sottoporre al voto dell'assemblea.

L'ipotesi di piattaforma va distribuita preventivamente ai lavoratori.

Il verbale dovrà riportare l'approvazione o meno della piattaforma nel suo complesso.

Dovrà riportare inoltre le risultanze del dibattito, le eventuali proposte integrative, abrogative e/o sostitutive, nonché il numero dei lavoratori dipendenti dall'azienda, il numero dei partecipanti e quello degli intervenuti.

Il verbale finale è posto in votazione per alzata di mano.

Qualora lo richieda il 20% dei lavoratori, si procede al voto segreto. In tal caso, le Segreterie Territoriali provvederanno a predisporre quanto necessario per le votazioni (urne, schede, e quanto necessario per l'espressione segreta del voto).

Il voto deve essere espresso entro e non oltre le 48 ore dall'avvenuta assemblea e si articolerà come essa si è svolta (unica assemblea, per reparto ecc.).

Copia dei verbali dovrà essere rimessa nella sua completezza alle Segreterie Territoriali, Regionali e Nazionali.

DIRETTIVI REGIONALI

Al termine delle assemblee di consultazione i Direttivi regionali convocati unitariamente, o attivi regionali, dove concordato, predisporranno congiuntamente un verbale con la valutazione politica delle indicazioni emerse dalle assemblee e gli eventuali emendamenti alla bozza di piattaforma approvati a livello regionale ed eleggeranno unitariamente i delegati all'Assemblea Nazionale (vedi allegato).

Solo gli emendamenti contenuti nei verbali regionali saranno valutati dall'apposita commissione nazionale.

I Direttivi regionali dovranno riunirsi entro il 16 febbraio ed entro la stessa data i verbali approvati dovranno essere inviati alle Segreterie Nazionali.

COMMISSIONE NAZIONALE

Una commissione costituita da Fai, Flai e Uila nazionali effettuerà l'esame degli emendamenti presenti nei verbali dei direttivi o attivi regionali come sopra richiamato.

I verbali ed i documenti dei direttivi e attivi regionali dovranno pervenire alle Segreterie Nazionali entro la data suindicata (16 febbraio 2012).

Non verranno esaminati verbali e documenti che pervengano oltre la data prevista.

ASSEMBLEA NAZIONALE PER L'APPROVAZIONE DELLA PIATTAFORMA

Si riunisce a Fiuggi nei giorni 23 e 24 febbraio 2012 per l'approvazione conclusiva delle piattaforme.

È composta dagli organismi dirigenti di Fai, Flai e Uila e da 300 delegati eletti nei Direttivi regionali.

Le Segreterie Nazionali, sulla base del lavoro svolto dalla commissione, formulano la proposta conclusiva di piattaforma.

All'Assemblea possono essere ripresentati solo gli emendamenti approvati dai direttivi o attivi regionali, se respinti dalla commissione e se i proponenti non si ritengono soddisfatti della risposta.

Inoltre l'Assemblea potrà essere riconvocata prima del termine della trattativa.

DELEGAZIONE TRATTANTE

La delegazione di trattativa composta dalle Segreterie Nazionali più 45 strutture e 45 delegati ripartiti unitariamente tra Fai, Flai e Uila sarà votata dall'Assemblea Nazionale del 23 e 24 febbraio.

Nella medesima sede, su proposta delle Segreterie Nazionali, si procederà all'elezione della delegazione trattante per il rin-

novo del CCNL dell'Industria Alimentare e della Cooperazione Alimentare.


CONSULTAZIONE SULL'IPOTESI DI ACCORDO

L'approvazione complessiva dell'ipotesi di accordo viene, quindi, sottoposta alle assemblee dei lavoratori, da effettuarsi con le stesse procedure delle assemblee di consultazione sulla piattaforma.

Schema di partecipazione dei delegati FAI, FLAI, UILA all'Assemblea Nazionale per l'approvazione della Piattaforma

REGIONI	N. DELEGATI
Piemonte	18
Val D'Aosta	3
Liguria	6
Lombardia	45
Friuli	9
Alto Adige	3
Trentino	6
Veneto	33
Emilia-Romagna	39
Toscana	15
Marche	9
Umbria	9
Lazio	18
Abruzzo	9
Molise	6
Campania	27
Puglia	12
Basilicata	9
Calabria	6
Sicilia	12
Sardegna	6
Totale	300

N.B.: L'assemblea nazionale è composta dai comitati direttivi nazionali di FAI, FLAI e UILA e da 300 delegati suddivisi unitariamente secondo il presente schema. I regionali dovranno inviare alle segreterie nazionali gli elenchi dei delegati individuati.



VERBALE DI ASSEMBLEA PER LA CONSULTAZIONE
sull'ipotesi di Piattaforma per il rinnovo del C.C.N.L. Industria Alimentare e Cooperazione Alimentare

FAI - FLAI - UILA territoriale di _____

Assemblea aziendale di _____

Settore _____

Lavoratori dipendenti n. _____ presenti n. _____

Argomenti affrontati nel dibattito: _____

VOTAZIONE CONCLUSIVA SUL VERBALE DI ASSEMBLEA:

Favorevoli n. _____ Contrari n. _____ Assenti n. _____

Voto palese _____ Voto segreto _____

(Richiesto da _____)

Firma di FAI-CISL, FAI-CISL, FLAI-CGIL, FLAI-CGIL, UILA-UILA e della Presidenza dell'Assemblea:

_____ Firma FAI-CISL Territoriale _____ Firma FLAI-CGIL Territoriale

_____ Firma UILA-UILA Territoriale _____ Firma Presidenza dell'Assemblea

Data, _____

N.B.: Il presente verbale va compilato in 3 copie (compresi eventuali fogli allegati) di cui una copia va fatta pervenire al regionale e una copia al nazionale.

FAI-CISL FLAI-CGIL UILA-UILA